COMUNE DI NOCIGLIA

STATUTO

Approvato con Delibera n. 41 del 15.9.1991

Modificato con delibera n. 47 del 23.6.1994

Modificato con delibera n. 54 del 30.7.1999

Modificato con delibera n. 9 del 15.5.2002

Modificato con delibera C.C. n. 50 del 2.11.2006

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Comune. Il Comune di Nociglia è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con la osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Articolo 2 - Stemma - gonfalone II Comune ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 1968 ed iscritto nel Libro araldico degli Enti morali il 25 maggio 1968, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 14 giugno 1968.

Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone, riconosciuto con lo stesso provvedimento di cui al primo comma. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986. IL gonfalone può essere anche usato in casi eccezionali al di fuori dei casi previsti dal succitato D.P.C.M. su decisione del Consiglio Comunale o, in casi urgenti, della Giunta Comunale.

Articolo 3 - Territorio II Comune di Nociglia comprende la parte del territorio nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art.9 della legge 1228/1954, approvato dallo Istituto Centrale di Statistica e modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1664 del 31 luglio 1916, che comprende contrada Farnese.

Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art.133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

<u>Articolo 4 - Funzioni del Comune</u> Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo avvalendosi anche dell'opera del Volontariato e delle libere Associazioni.

Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite e che non risultino conferite alla Unione dei Comuni cui aderisce, alla Provincia, alla Regione e allo Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adequatezza.

Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze; svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo economico e sociale finalizzato alla affermazione dei valori umani, al soddisfacimento dei bisogni collettivi, ed alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini ed il rispetto, innanzitutto, della persona: in particolare se la stessa presenta minorità congenite o acquisite.

Il Comune deve porre particolare cura nei riguardi dell'infanzia che va tutelata e protetta secondo le indicazioni della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, ratificata dall'Italia l'11 giugno 1891, dei portatori di handicaps e del variegato mondo degli anziani da tutelare con spirito di solidarietà valorizzandone l'apporto umano e sociale.

<u>Articolo 5 - Funzioni del Comune nel settore della sanità, della assistenza e</u> beneficenza, della assistenza scolastica, della promozione della attività fisica. <u>ricreativa e culturale.</u> Il Comune esercita le funzioni sanitarie allo stesso demandate dalla legge e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.

Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari ad assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini, che va promosso anche con specifiche intese con la Azienda U.S.L. territoriale.

Al Comune oltre ai compiti già trasferiti a norma del DPR n. 616/1977, alle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 132, comma 1, D. L.vo n. 112/1998 spetta l'esercizio delle attività di cui alla Legge n. 328/2000 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il Sindaco, o l'assessore da lui delegato, si avvale, nell'esercizio delle predette attività, di personale della Amministrazione e di associazioni di volontariato.

Il Comune attua, secondo le modalità previste dalle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, garantendo a tutti, compresi gli alunni svantaggiati ed handicappati, la uguaglianza delle opportunità educative, sviluppando ogni iniziativa che concorra alla formazione fisica, ricreativa e culturale degli amministrati.

Articolo 6 - Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente. Il Comune esercita per mezzo della Giunta le funzioni amministrative concernenti la assegnazione di edilizia residenziale pubblica.

Il Comune esercita, altresì, le funzioni amministrative concernenti la tutela ambientale ed il controllo dello inquinamento atmosferico.

<u>Articolo 7 - Compiti del Comune.</u> Il Comune gestisce servizi propri ai sensi degli artt. 62 e 63 del presente statuto.

Il Comune gestisce i servizi elettorali, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Il Comune oltre che nei settori innanzi indicati, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che non risultino attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della legge statale o regionale, purchè riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrata.

<u>Articolo 8 - Albo Pretorio</u> Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Articolo 9 - Pari opportunità. L'Amministrazione Comunale persegue il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità e promuove le condizioni, affinché la presenza di entrambi i sessi negli organismi collegiali del Comune sia effettiva.

Articolo 10 - Consiglio Comunale dei ragazzi. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO SECONDO ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO PRIMO - ORGANI ISTITUZIONALI

<u>Articolo 11 – Organi.</u> Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

CAPO SECONDO - IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 12 - Elencazione e composizione. Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri, sono stabilite dalla legge.

<u>Articolo 13 - Durata in carica.</u> La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

Il Consiglio Comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 14 - Surroga e supplenza dei Consiglieri Comunali. Nei Consigli Comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi dell'art. 59 D.L.vo n. 267/2000, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

<u>Articolo 15 - Consiglieri Comunali.</u> I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro soggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III D.L.vo n. 267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo nei termini di cui all'art. 69 D.L.vo n. 267/2000.

La posizione giuridica dei Consiglieri Comunali è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle eventuali aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Hanno inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

La misura dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per l'esercizio del loro mandato è stabilita dal Consiglio Comunale entro i limiti previsti dalle norme.

Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. Possono però essere eletti o nominati componenti del consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Comune malleva da ogni e qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario Comunale e i dipendenti comunali che in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili, di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.

Articolo 16 - Consigliere Anziano. E' Consigliere Anziano il consigliere che ha ottenuto la più alta cifra individuale che viene calcolata sommando ai voti di lista i voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consigliere.

I voti di preferenza riportati dai candidati alla carica di Sindaco in collegamento con una o più liste, non possono essere assimilati ai voti di preferenza riportati dai candidati consiglieri di ciascuna lista, trattandosi di dati non omogenei.

<u>Articolo 17 - Competenze del Consiglio Comunale.</u> Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Le competenze del Consiglio Comunale sono determinate dalla legge.

Il Consiglio Comunale esercita la autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre, comunque, a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento essenziale del procedimento, vanno inseriti nella deliberazione.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Il Consiglio Comunale esprime gli indirizzi di carattere generale sulla quale base il Sindaco provvede a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici tenendo presente le esigenze complessive e generali degli utenti.

<u>Articolo 18 - Commissioni.</u> Possono essere istituite in seno al Consiglio Comunale Commissioni temporanee o speciali, con poteri istruttori, consultivi, preparatori e propositivi.

Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza é attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

La delibera di istituzione di dette commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 19 - Esercizio della potestà regolamentare. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente

statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per la organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.

I regolamenti sono votati articolo per articolo e, quindi, nel loro insieme.

I regolamenti entrano in vigore all'esito della relativa pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.

Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, è trasmessa, qualora previsto, all'Autorità Competente.

Articolo 20 - Commissione Comunale Permanente. Per le materie che la Legge conferisce al Consiglio o per l'esame di petizioni o di reclami rivolte dai cittadini al Comune, è istituita una Commissione Consiliare Permanente, a carattere preparatorio, consultivo e propositivo.

La Commissione Permanente è composta da un Consigliere Comunale per ognuna delle minoranze rappresentate in Consiglio e da un numero di Consiglieri di maggioranza pari al numero della/e minoranza/e rappresentata/e in Consiglio aumentato di un'unità.

Detta Commissione elegge nel suo seno un coordinatore, cui spetta la convocazione con la relativa stesura dell'ordine del giorno.

Nelle decisioni della Commissione, in caso di parità di voto, quello del coordinatore vale doppio.

La convocazione della Commissione può essere richiesta anche da parte di uno solo dei suoi membri o anche dal Sindaco, che può partecipare alle sedute assieme agli assessori ma senza diritto di voto.

I soggetti istituzionali che ricevano istanze dei cittadini sulle materie di cui comma 1 devono trasmettere le stesse, entro 5 giorni, al coordinatore della Commissione.

Articolo 21 - Sessioni del Consiglio. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta Comunale o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

La riunione in sessione straordinaria deve avere luogo entro venti giorni dalla deliberazione della Giunta Comunale o dalla presentazione della richiesta da parte dei Consiglieri, di cui al comma precedente.

Articolo 22 - Convocazione dei Consiglieri. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio. Il termine di consegna dell'avviso scritto di convocazione è fissato rispettivamente in cinque ed in tre giorni antecedenti alla riunione per il Consiglio convocato in sessione ordinaria e straordinaria; in caso di

particolare urgenza, da indicare nell'avviso, la convocazione del Consiglio in seduta straordinaria può essere consegnata anche 24 ore prima della seduta.

Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo—eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Nella prima adunanza il nuovo Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti. Nella medesima seduta il Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Durante la seduta di insediamento il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Articolo 23 - Intervento dei Consiglieri per la validità della seduta e delle deliberazioni. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

Il bilancio di previsione non potrà essere approvato in seduta di seconda convocazione.

Articolo 24 - Doveri dei Consiglieri. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per quattro volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, per iscritto, a comunicare allo stesso l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Articolo 25 - Astensione dei Consiglieri. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti di normativi o a carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

<u>Articolo 26 - Pubblicità delle sedute.</u> Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Articolo 27 - Presidenza delle sedute consiliari. Chi presiede la adunanza del Consiglio è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, la osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità del le discussioni e deliberazioni. Ha facoltà di sospendere o sciogliere la adunanza per motivi di ordine pubblico.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso, del pubblico presente, chiunque sia causa di disordine.

<u>Articolo 28 - Votazione e funzionamento del Consiglio Comunale</u>. Nessuna votazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti la qualità delle persone o giudizi sulle stesse si prendono a scrutinio segreto.

Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Per le nomine dei rappresentati del Consiglio presso Enti, aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge si applica, in deroga al disposto del precedente primo comma, il principio della maggioranza relativa.

In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al comma precedente hanno riportato maggiori voti.

Articolo 29 - Verbalizzazione. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive insieme al Sindaco, o a chi presiede la adunanza, e al consigliere anziano. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario però unicamente allo scopo di deliberare sopra ad un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Ogni Consigliere ha il diritto di chiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri, nonché le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

<u>Articolo 30 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni</u>. La legge stabilisce le modalità di pubblicazione delle deliberazioni consiliari, nonché la loro esecutività.

Articolo 31 - Elezione del Sindaco, nomina della Giunta. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice—Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

CAPO TERZO - GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Articolo 32 - La Giunta Comunale. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalla legge e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

<u>Articolo 33 - Composizione e presidenza della Giunta Comunale.</u> La Giunta Comunale è composta dal Sindaco; che la presiede, e da non più di quattro Assessori.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede la seduta il vice-Sindaco.

Articolo 34 - Assessori Extraconsiliari. Possono essere nominati Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

La presenza di Assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Abrogato

Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dell'Assessore Extraconsiliare subito dopo aver ricevuto la comunicazione della relativa nomina fatta dal Sindaco.

Gli Assessori Extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Articolo 35 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Articolo 36 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice—Sindaco.

Il vice—Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione di cui all'art. 59 D.L.Vo n. 267/2000.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco nomina un nuovo assessore. Tale nomina viene comunicata al Consiglio entro 10 giorni.

Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco nomina un altro Assessore provvisorio.

<u>Articolo 37 - Mozione di sfiducia.</u> Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

<u>Articolo 38 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta.</u> I singoli Assessori cessano dalla carica per: a) morte, b) dimissioni, c) revoca, d) decadenza.

I singoli Assessori decadono dalla carica in tutti i casi previsti dalla legge.

<u>Articolo 39 - Funzionamento della Giunta</u>. La attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti dell'ordine del giorno della seduta. Il Sindaco dirige e coordina la attività della Giunta ed assicura la unità dell'indirizzo politico—amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alla stessa, se invitato, partecipa il revisore dei conti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

Su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento essenziale del procedimento, vanno inseriti nella deliberazione.

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale del la adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; cura la pubblicazione all'albo pretorio delle deliberazioni, o direttamente o mediante un impiegato comunale allo scopo incaricato.

Articolo 40 - Competenze della Giunta. In generale la Giunta: a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento; b) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del

Consiglio; c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali; d) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio; e) esercita funzioni di indirizzo politico — amministrativo, di promozione, di iniziativa, di definizione degli obiettivi in ordine ai programmi da attuare; f) verifica la rispondenza dei risultati dell' attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; g) adotta le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo, ove non sia necessario ricorrere ad espresse interpretazioni del Consiglio comunale.

Nell'esercizio della attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta: a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio, b) predisporre i programmi, i piani finanziari i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe; c) proporre i regolamenti da sottoporre alla approvazione del Consiglio; d) proporre al Consiglio:

- le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, la organizzazione dei pubblici servizi;
- la istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e la emissione di prestiti obbligazionari;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della stessa Giunta, del Segretario o di altri funzionari.

Nell'esercizio della attività esecutiva spetta alla Giunta: a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; b) deliberare le variazioni di bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre la utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa; c) definire gli obiettivi, priorità, piani e direttive generali per i programmi da attuare e adottare gli altri atti

rientranti nello svolgimento di tali funzioni; d) adottare i procedimenti di programmazione delle assunzioni nel rispetto delle norme regolamentari; e) adottare i regolamenti sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; f) approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e lavori, nel rispetto del programma allegato al bilancio di previsione; g) individuare le risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture affidate ai diversi responsabili; h) conferire quegli incarichi professionali in cui la nomina del professionista richiede l'esercizio di una discrezionalità politica, dato il rapporto fiduciario che lega il professionista stesso all'Amministrazione Comunale; i) nominare i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato; l) proporre i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone; m) autorizzare il Sindaco a nominare e revocare il direttore generale, o in alternativa a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale; n) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, purché non si tratti di immobili; o) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum Comunale e costituisce l'ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, purché non si tratti di immobili; o) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum Comunale e costituisce l'ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; p) esercitare, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione o Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo; q) approvare gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio; r) decidere in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente; s) fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale e fatte salve le competenze dei funzionari responsabili; t) determinare, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo principi stabiliti dal Consiglio; u) approvare il Peg su proposta del direttore generale; v) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approvare transazioni.

<u>Articolo 41 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta.</u> La Giunta, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, può prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

L'urgenza determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza del Consiglio, deve essere tale da non consentire la convocazione ordinaria del Consiglio.

Le deliberazioni sono da sottoporre alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Il Consiglio, ove neghi la ratifica, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Articolo 42 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Si applicano alle deliberazioni della Giunta le disposizioni dell'art. 30 del presente statuto.

Articolo 43 - Sindaco organo istituzionale. Il Sindaco è il capo della Amministrazione ed è Ufficiale del Governo. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e o stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Il Sindaco proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento secondo la seguente formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".

Articolo 44- Funzioni e competenze. Spetta al Sindaco:

a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data delle adunanze; b) rappresentare l'Ente anche in giudizio; c) promuovere davanti alla autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, con nomina del difensore salvo ratificata della Giunta nella prima adunanza; d) coordinare e dirigere la attività della Giunta e degli assessori; e) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione degli atti; f) sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; g) coordinare e riorganizzare, nell'ambito dei criteri fissati con normativa regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal

Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti; i) indire i referendum comunali; l) sospendere cautelativamente dal servizio, nei casi previsti dal regolamento di disciplina, i dipendenti del Comune; m)promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma di cui all'art. 34 D. L.vo n. 267/2000, salvo ratifica del Consiglio Comunale nel caso previsto dal 5° comma dello stesso articolo; n) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamento; o)provvedere alla osservanza dei regolamenti, d'intesa con gli assessori preposti ai vari settori; p) nominare gli assessori e il vice—Sindaco.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dallo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo modalità, procedure e criteri stabiliti dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Articolo 45 - Altre attribuzioni del Sindaco. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Il Sindaco, altresì, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità dei cittadini.

In caso di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento acustico o atmosferico, ovvero quando a causa di circostanze particolari straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici localizzati nel territorio.

<u>Articolo 46 - Deleghe del Sindaco.</u> Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un vice—Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Sindaco con suo provvedimento, può assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate in materia, con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni assegnate. Rimangono alla competenza del Sindaco la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Il Sindaco può modificare la attribuzione dei compiti e delle funzioni assegnate ad ogni Assessore quando, per motivi di funzionalità, lo ritenga necessario.

Le delegazioni e le modificazioni delle stesse vanno comunicate per iscritto al Consiglio nello stesso giorno in cui vengono disposte.

Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del presente statuto.

Per particolari motivi, il Sindaco può affidare ad uno o più Consiglieri funzioni amministrative di sua competenza.

La delega ai Consiglieri va comunicata al Consiglio nello stesso giorno in cui viene conferita.

TITOLO TERZO ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO PRIMO - CRITERI DIRETTIVI

<u>Articolo 47 - Partecipazione dei cittadini</u>. Il Comune garantisce la effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini alla attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.

Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali e di volontariato.

Al fine di cui al comma precedente, la Amministrazione Comunale favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

La Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, la autonomia e la uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi, di cui riconosce il valore e la essenzialità purché rispondenti al bene comune.

CAPO SECONDO - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

<u>Articolo 48 - Associazionismo.</u>Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A Tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle associazioni interessate, registra le associazioni che operano sul territorio Comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 49 - Diritti delle associazioni. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

Articolo 50 - Contributi alle associazioni ed ai Comitati. Il Comune può erogare alle associazioni e ai Comitati, anche aventi carattere temporaneo e costituitisi per il perseguimento di specifiche finalità, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, e dei comitati, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni e comitati pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con i comitati e con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione, verranno stabilite in apposito regolamento.

Le associazioni e i comitati che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego; per i comitati temporanei il rendiconto viene redatto al termine della manifestazione, od al raggiungimento delle finalità per cui sono stati costituiti.

Articolo 51 - Volontariato. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO TERZO - RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

<u>Articolo 52 - Riunioni ed assemblee</u> Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma

della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sporti ve e ricreative.

La Amministrazione Comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- per la formazione di comitati e commissioni,
- per dibattere problemi, privilegiando quelli attinenti alle nuove povertà,
- per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco.

<u>Articolo 53 - Consultazioni</u>. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale.

I costi della consultazione sono a carico del Comune.

CAPO QUARTO - INIZIATIVE POPOLARI

Articolo 54 - Istanze, petizioni, proposte. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere alla Amministrazione Comunale istante, istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi in ordine a problemi di rilevanza cittadina.

Le istanze, le petizioni e le proposte ricevute dal Sindaco devono essere esaminate dagli organi competenti del Comune entro trenta giorni dalla presentazione. Alle istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta a firma del Sindaco o suo delegato.

Agli effetti dei precedenti commi, le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.

Articolo 55 - Referendum consultivi. Il referendum su materia di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e le attività degli organi comunali.

Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità della organizzazione comunale; favorisce, inoltre, eventuali consultazioni referendarie promosse dall'Ente Provincia.

Sono annessi solo referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richieda almeno un quarto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, oppure cinque consiglieri comunali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

La proposta di referendum va indirizzata al Sindaco; entro 10 gg. dalla ricezione il Sindaco la discute con la Giunta e la affida alla commissione consiliare di cui all'art.20, che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 10 gg. successivi.

Sulla ammissibilità del referendum, decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta di Consiglieri assegnati al Comune, che decidono anche sulla indizione, entro i trenta giorni successivi alla richiesta. Il referendum, quando non vi siano motivi ostativi, va indetto entro 180 giorni dalla data di esecutività della delibera che decide la indizione.

- Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
- Il Comune organizza le attività necessarie allo svolgimento dei referendum consultivi provinciali, con spesa a totale carico della Provincia.

Articolo 56 - Effetti del referendum consultivo. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se alla consultazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Articolo 57 - Limiti al referendum consultivo. Il referendum consultivo non è annesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e di regolamenti interni.

Non è annesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamenti e di esecuzione delle delibere consiliari.

Una proposta di referendum che non sia stata accolta, non può essere ripresentata prima di due anni dalla data di prima presentazione.

Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dalla attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo.

<u>Articolo 58 - Azione popolare</u>. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alla giurisdizione amministrativa, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

La Giunta Comunale, in base all'ordine fissato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Articolo 59 - Pubblicità degli atti amministrativi. Tutti gli atti della Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti la esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, gruppi o imprese.

Articolo 60 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio dì copie di atti.

Il Comune garantisce, comunque, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

TITOLO QUARTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 61 — Svolgimento dell'azione amministrativa. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO PRIMO - SERVIZI

Articolo 62 - Servizi pubblici comunali. Il Comune può assumere la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

<u>Articolo 63 - Organizzazione dei servizi pubblici</u>.Il Consiglio Comunale delibera l'organizzazione dei pubblici servizi.

I servizi pubblici locali di rilevanza industriale sono gestiti con le modalità di cui all'art. 113 D.L.vo n. 267/2000, nel testo introdotto dal comma 1 dell'art. 35 L. n. 448/2001.

I servizi pubblici locali non di rilevanza industriale sono gestiti con le modalità di cui all'art. 113 bis D.L.vo n. 267/2000, nel testo introdotto dal comma 15 dell'art. 35 L. n. 448/2001.

Per l'esercizio di servizi pubblici locali di cui al precedente comma 3 il Comune può costituire società miste con partecipazione minoritaria dell'Ente, costituzione disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. n. 26/1995 convertito nella L. n. 95/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO SECONDO - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

<u>Articolo 64 - Convenzioni</u>. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 65 - Consorzi. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni secondo le norme previste dall'articolo 114 DL.vo n. 267/2000 in quanto compatibili.

A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2 lettera m) D.L.vo n. 267/2000 e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Si applicano, altresì, le particolari disposizioni contenute nell'art. 31 D. L.vo n. 267/2000.

<u>Articolo 66 - Unione di Comuni.</u>Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni di competenza.

L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

Lo statuto dell'unione: a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme; b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze della unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Articolo 67 - Accordi di programma. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo, consistente nel consenso unanime del Sindaco e delle altre Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del D.L.vo n. 267/2000 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO QUINTO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 68 - Principi generali amministrativi. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal precedente art. 61, privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale - amministrativa alla sfera burocratica, per l'attuazione degli obiettivi, dei programmi e degli interventi secondo i termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione, nonché di produttività.

Gli organi elettivi, nell'ambito delle rispettive sfere di competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico - finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello apicale dell'ente; d) tutti gli altri atti individuati dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, nel rispetto del principio di netta separazione di cui al precedente comma 1.

Ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'Ente, salvo i limiti previsti dai

regolamenti in relazione alla tipologia e dimensione ed alle norme legislative vigenti, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Essi sono responsabili in via esclusiva, per le materie e funzioni attribuite, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro e dei servizi.

Articolo 69 - Organizzazione degli uffici e dei servizi. Il Comune disciplina con appositi regolamenti, in conformità con il presente statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo i seguenti criteri e principi generali: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza efficacia ed economicità, b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi, nell'ambito degli atti organizzativi, da parte dei responsabili dei servizi e degli uffici in ordine all'organizzazione degli uffici e alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; c) collegamento delle attività degli uffici, adequandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio, e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione europea; f) flessibilità anche delle strutture di massimo livello, che devono pure provvedere all'analisi dei bisogni, all'elaborazione e proposte di programmi all'attuazione degli interventi e dei programmi di competenza e che devono assumere il carattere di centri di responsabilità ai fini dell'assegnazione del budget e delle

risorse e quindi, adattarsi alle, esigenze funzionali dell'ente ed ai programmi e obiettivi da raggiungere; g) coordinamento infrastrutturale mediante la previsione di idonei strumenti al fine di assicurare, fra l'altro, la razionalizzazione dei metodi e tecniche di lavoro, le modalità di esercizio, delle funzioni e la verifica della corrispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi e di migliorare il rapporto funzionale tra organi elettivi e sfera burocratica; h) istituzionalizzazione di staff di lavoro e di strutture operative temporanee per l'attuazione di progetti e programmi che richiedano particolari professionalità; i) superamento della separazione rigida della competenza nella divisione del lavoro al fine di dare concreta attuazione ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporta individuale, autonomia-e professionalità, nonché funzionalità delle strutture, j) adequata impostazione dei sistemi di controllo di gestione, di verifica e valutazione dei risultati e di quant'altro possa concorrere ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa e la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi di cui al presente articolo anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

L'ordinamento degli uffici e dei servizi, oltre ai principi e criteri stabiliti nel presente articolo, si conforma ai criteri generali ed agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

L'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, altresì, la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e modalità concorsuali, nonché limiti, criteri e modalità per la nomina dei responsabili dei servizi, per l'attribuzione degli incarichi e delle collaborazioni esterne sulla base dei principi stabiliti dagli artt 109 e 110 D.L.vo n. 267/2000 e dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché per la costituzione dì uffici di "staff" posti alle dirette dipendenze del Sindaco, e/o della Giunta e/o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, controllo, supporto e raccordo con l'amministrazione, anche avvalendosi di collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, la cui durata non può eccedere quella del mandato di detti organi.

In tale ultimo caso, al fine di un contenimento della spesa si potrà provvedere sia con una gestione coordinata del servizio con altri enti locali, sia utilizzando rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa, secondo modalità e criteri da predeterminare col regolamento.

Il regolamento può prevedere che la copertura dei posti dei responsabili delle strutture apicali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire.

Articolo 70 - Responsabili dei servizi. Ai responsabili dei servizi, salvo i limiti di cui al precedente comma 4 dell'art. 69, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante poteri di spesa, dì organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato ed al di fuori della dotazione organica, per far fronte ad esigenze di tipo dirigenziale, di alta specializzazione o di funzionari dell'area direttiva, contestualmente all'incarico, deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.

Ai responsabili dei servizi compete, in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nei limiti delle specifiche attribuzioni: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni alto atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; h)

tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale; i) i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in. materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale; j) gli atti e/o competenze ad essi attribuiti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti o,in base a questi, delegati dal Sindaco.

Le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei responsabili di servizio - che prescinde dalla precedente assegnazione di funzione di direzione a seguito di concorso - debbono essere fissate nei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tenendo conto sia delle attitudini che delle capacità professionali di ciascun dipendente prescelto, salvaguardando la competenza del Sindaco in tale materia, ai sensi dell'art.50, comma 10, D.L.vo n. 267/2000 e dell'art 44, ultimo comma, del presente statuto.

Articolo 71 - Segretario comunale. Il Segretario comunale è nominato e revocato dal Sindaco con le modalità e criteri stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento.

Il Segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico - amministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed, in particolare, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui provvedimenti di detti organi.

Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo nel caso in cui, ai sensi delle vigenti norme e con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento, non sia stato nominato, previa apposita convenzione deliberata dai consigli dei comuni interessati, un Direttore generale.

Al Segretario comunale spetta, altresì, in particolare: a) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e curarne la verbalizzazione; b) rogare tutti i contatti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell' interesse dell'Ente; c) esercitare ogni altra funzione attribuita, oltre che dal presente statuto, dalla legge, dai regolamenti comunali, o conferitagli dal Sindaco.

Il Sindaco, qualora non ritenga di nominare il Direttore generale, può conferire le relative

funzioni al Segretario comunale stabilendo, previa deliberazione della Giunta Comunale, l'indennità aggiuntiva da corrispondere.

TITOLO SESTO RESPONSABILITA'

<u>Articolo 72 - Responsabilità verso il Comune.</u>Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Il Segretario Comunale ed i responsabili di servizi che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo corona, devono farne comunicazione al Sindaco, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità.

Se il fatto dannoso sia imputabile al Sindaco, la comunicazione va fatta al Consiglio Comunale per il tramite del Segretario Comunale.

Articolo 73 - Responsabilità verso i terzi. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

E' danno ingiusto, agli effetti del primo comma, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia connesso per dolo o per colpa; restano salve le responsabilità gravi previste dalle leggi vigenti.

La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che abbiano partecipato all'atto o alla operazione.

La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 74 - Responsabilità dei contabili. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, anche senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Articolo 75 - Prescrizione della azione di responsabilità. La legge stabilisce il tempo di prescrizione della azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Articolo 76 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni. Il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale espressi ai sensi degli articoli 17 e 39 del presente statuto.

TITOLO SETTIMO FINANZA E CONTABILITA'

<u>Articolo 77 - Ordinamento.</u> L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, altresì, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 78 - Attività finanziaria del Comune. La finanza del Comune è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie di natura anche patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.

I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell'ambito della facoltà concessa dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte e tasse e disciplina le tariffe per la fruizione dei beni e servizi, ed adegua queste ultime, con opportune differenziazioni e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Articolo 79 - Amministrazione dei beni comunali. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione e conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

<u>Articolo 80 - Contabilità comunale: il bilancio.</u> L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale e pluriennale, corredati da una relazione revisionale e programmatica, deliberati entro i termini previsti dalle leggi vigenti.

Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi, interventi.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Articolo 81 - Contabilità comunale: il conto consuntivo. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dello anno successivo. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto di cui all'art.83 del presente statuto.

Articolo 82 - Attività contrattuale. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

La determinazione deve indicare:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base.

In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contatti interviene il responsabile del servizio competente e/o, in caso non sia ufficiale rogante, il Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale roga tutti i contatti nei quali il Comune è parte ed autentica le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Articolo 83 - Revisione economico finanziaria. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine di cui all'art. 239, comma 1, lett. D) D.L.vo n. 267/2000.

Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza dell'amministrazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione.

Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

Nella relazione di cui al comma 3° il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Supporta gli uffici nella lettura della documentazione fiscale (bilanci, modelli UNICO ecc) inoltrata da imprese/cittadini cui l'A.C., integrando in qualità di tecnico esperto le Commissioni di gara all'uopo costituite.

Articolo 84 - Tesoreria. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende: a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi; b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili; c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art.9 del D.L. 702/1978, convertito nella legge n.3/1979.

I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente, nonché da convenzione deliberata dal Consiglio.

TITOLO OTTAVO RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Articolo 85 - Partecipazione alla programmazione. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Articolo 86 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 87 - Pareri obbligatori. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forma di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO NONO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 88 - Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1, debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

<u>Articolo 89 - Sanzioni amministrative</u>. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita negli appositi regolamenti.

Articolo 90 - Modificazioni ed abrogazione dello Statuto. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e la abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 comma 4° D.L.vo n. 267/2000.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione del precedente.

La approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta la approvazione del nuovo.

Nessuna iniziativa per la revisione e la abrogazione totale o parziale dello statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dalla entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, può essere rinnovata solo dopo un anno.

<u>Articolo 91 - Adozione dei regolamenti</u>. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità, quello per la disciplina dei contratti, nonché quelli già adottati, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

Articolo 92 - Entrata in vigore. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo qualora previsto, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Puglia ed affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

Sino all'entrata in vigore del presente statuto continuano ad applicarsi le disposizioni del precedente statuto.

Il Sindaco invia lo statuto al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione all'albo pretorio.

Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione della entrata in vigore.

Articolo 93 - Adeguamento delle forme normative comunali a leggi sopravvenute. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esse conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune.

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statuarie con esse incompatibili.

L'adeguamento dello Statuto deve essere apportato, nel rispetto dei principi dell'ordinamento Comunale contenuti nella Costituzione e nelle disposizioni di legge

vigenti in materia, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle leggi suddette.	